

(art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015)

UTILIZZATORE			
DENOMINAZIONE	GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO - REGIONE PUGLIA -		
INDIRIZZO	Via Capruzzi, 2012		
CITTA'	70100 BARI	BA	
CODICE FISCALE / P.IVA	93386310721	93386310721	
POSIZIONE INAIL	20960092		
SEDE AMMINISTRATIVA	70100 BARI	BA	
	Via Capruzzi, 2012		
INOLTRO FATTURA	70100 BARI	BA	
	Via Capruzzi, 2012		
REFERENTE DEL DIP.	MICHELE MAZZARANO		
REFERENTE AZIENDA	MICHELE MAZZARANO		
LEGALE RAPPRESENTANTE	MICHELE MAZZARANO		
RESP SICUREZZA (RSPP)	MICHELE MAZZARANO		

SOMMINISTRATORE	
LAVORINT SPA con socio unico	
C.so Buenos Aires, 45 20124 MILANO (MI)	
Amm.ne: C.so Buenos Aires, 45 - 20124 Milano	
C.F./P. IVA 06961760722	
Agenzia per il lavoro	
Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 - 03/10/2012	
Cap. Soc. 1449000 € i.v.	
FILIALE COMMERCIALE	
70124 BARI (BA) - Via Nicola De Gemmis, 50	
Referente: Pietro Basile	
Tel.: 080 5289082 - Fax: 080 5219643	
www.lavorint.it - barl@lavorint.it	

CARATTERISTICHE SOMMINISTRAZIONE

ORARIO DI LAVORO					
FULL TIME ☒ PART TIME ☐ TURNI ☐					
Giorno	Ini. m	Fin. m	Ini. p	Fin. p	Ore lav.
Lun.	08:00	14:00			6:00
Ma.	08:00	14:00	15:00	18:00	9:00
Mer.	08:00	14:00			6:00
Gio.	08:00	14:00	15:00	18:00	9:00
Ven.	08:00	14:00			6:00
Sab.					
Dom.					

TOTALE ORE SETTIMANALI 36:00

L'orario così esposto può essere soggetto a modifiche di settimana in settimana, in ragione delle necessità di reparto, fermo restando comunque un orario di lavoro su base mensile non inferiore.

N° DIPENDENTI RICHIESTI	1
MANSIONE	GIORNALISTA
DATA INIZIO	04/01/2016
DATA FINE	31/12/2016
LUOGO DI LAVORO	Via Capruzzi c/o Regione Puglia - 70100 - BARI (BA)
	Ovvero altra unità locale facente parte della struttura organizzativa: nel rispetto delle norme e regolamenti del rapporto di lavoro.
CASI PARTICOLARI DI RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	
(per sostituzione di lavoratori assenti, con utilizzo di lavoratori "svantaggiati", etc.)	
Assunzione ai sensi della Legge regionale 11 gennaio 1994 n. 3, come modificata con Legge regionale del 13 ottobre 2015, n. 17 (per lo svolgimento delle attività di supporto all'esercizio delle funzioni di ciascun Gruppo Consiliare del Consiglio della Regione Puglia)	

INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE (art. 33, comma 1, lett. e) ed f) D.lgs. n. 81/2015)			
CCNL di Categoria: Assolavoro 27 02 2014			
CLASSIFICAZIONE ARTT. 27 e 28 CCNL 27 02 2014 A ☐ B ☐ C ☒			
CCNL DI RIFERIMENTO Regioni e autonomie locali - 5 gg. (Aggiornato al 01/05/2014)			
N°MENSILITA'	13	PERIODO DI PROVA	GG 13
QUALIFICA	GIORNALISTA	INQUADRAMENTO	D1
RETRIBUZIONE			
Minimo salariale	C. 1.763,89		
Ind. comparto	C. 51,90		
INTEGRAZIONE AZIENDALE	C. 4,41		
I.V.C.	C. 13,23		

CORRISPETTIVO CONVENUTO	
Ora ordinaria	C. 21,30 /H
Ora straordinaria diurna	C. 23,43 /H
Ora straordinaria extra	C. 26,63 /H
Turno diurno	C. 23,43 /H
Notturmo / festivo	C. 26,63 /H
	C. /H
	C. /H
	C. /H
	C. /H
IVA: IVA 22% - detraibile	
VOCI FATTURATE A PARTE: Varie Contrattuali	
L'Utilizzatore riconosce il rimborso una tantum dei costi di attivazione del contratto di fornitura nella misura di euro 0,00, in unica soluzione, con la prima fattura del contratto.	
Contratti di durata a consuntivo inferiore a 80 ore: oltre il rimborso una tantum, sono addebitati costi gestionali dipendente nella misura di euro 0,00 per ogni lavoratore somministrato	
Spese per elaborazione cedolino € 0,00 cad	
Eventuali ulteriori elementi retributivi da riconoscere - su richiesta scritta dell'Utilizzatore - al Lavoratore (a titolo esemplificativo: premi, trasferte e diaria, indennità varie giornaliere ed orarie) saranno fatturati calcolando sul costo sostenuto da Lavorint SpA un moltiplicatore fisso pari a 1,15	

RETRIBUZIONE LORDA MENSILE	C. 1.833,43		
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE	SI ☐ NO ☒		
ACCORDO INTEGRATIVO	Valore mensile	Da ripartire per	
SERVIZIO MENSA	SI ☐ NO ☐	€.	
TRATTENUTA AL DIPENDENTE	SI ☐ NO ☐	€.	
BUONI PASTO/TICKETS	SI ☐ NO ☒	€.	(Giorno lav. > 4 ore)
	Lavorint ☐	CLIENTE ☐	

Assenze a titolo oneroso di qualsiasi tipo sono a carico di Lavorint S.p.A. fino all'intero assorbimento del Mark Up, con esclusione dei ratei relativi a ferie/rol/ex festività godute in corso di missione.	
L'incremento dei ratei conseguente all'utilizzo di ferie o permessi retribuiti in corso di contratto, genera un rimborso pari a euro 4,25 per ora usufruita	
PAGAMENTI	
FATTURAZIONE MENSILE	LAVORINT SPA è autorizzata alla emissione di RIBA in caso di ritardo superiore a 30 gg.
COORDINATE BANCARIE	BANCA ABI CAB
Rimessa con bonifico 30gg fine mese data fattura	

L'UTILIZZATORE

[Firma]

Lavorint S.p.A. con Socio unico

[Firma]

1. Richiesta dell'Utilizzatore e dati del contratto: - **Manleva:** L'Utilizzatore ha richiesto al Somministratore la fornitura di personale a tempo determinato nei termini previsti dal D.lgs. n. 81/2015.

Gli elementi del contratto fondati su caratteristiche dell'organizzazione imprenditoriale dell'Utilizzatore, ed in particolare quelli afferenti a 1) inquadramento, trattamento economico e normativo del lavoratore in relazione ai lavoratori comparabili dell'Utilizzatore; 2) Informazioni relative alla sicurezza indicate nel mod. C-010, allegato al presente contratto 3) dichiarazione di non trovarsi in un'ipotesi di divieto o limitazione al ricorso alla somministrazione ai sensi dell'art. 2, che segue, corrispondono a quanto comunicato dall'Utilizzatore, che espressamente manleva il Somministratore da ogni e qualunque responsabilità derivante, collegata o anche solo occasionata dalla inesattezza di tali informazioni.

2. Limitazioni previste: L'Utilizzatore dichiara di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di divieto o limitazione al ricorso al lavoro in somministrazione, previste dal D.lgs. n. 81/2015 o dalle norme dei contratti collettivi applicati in azienda, con espresso riferimento anche agli eventuali limiti al ricorso alla somministrazione previsti dall'applicabile contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D.lgs. n. 81/2015.

2bis. Esecuzione del servizio: L'invio in missione del dipendente è subordinato alla contrattualizzazione del medesimo da parte di Lavorint, che potrà avvenire solo a fronte della sottoscrizione del contratto di somministrazione da parte dell'Utilizzatore.

3. Periodo di prova: Durante il periodo di prova (indicato nel primo foglio del presente contratto) l'Utilizzatore può recedere dal contratto per mancato superamento della prova da parte del lavoratore in missione, comunicandolo formalmente al Somministratore con la dovuta tempestività. Superato il periodo di prova, il rifiuto di ricevere le prestazioni del dipendente in missione (sino alla pattuita scadenza) non libera in alcun modo dalle obbligazioni scaturite dal presente contratto l'Utilizzatore, che sarà tenuto all'integrale riconoscimento del corrispettivo originariamente pattuito, calcolato sulla base dell'orario normale contrattualmente previsto.

4. Trattamento economico del dipendente: Il trattamento economico e normativo dovuto da Lavorint S.p.A. al lavoratore è quello previsto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 81/2015 e dal CCNL delle imprese somministratrici aderenti ad Assolavoro. Ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.lgs. n. 81/2015 l'Utilizzatore ha comunicato i dati di inquadramento retributivi, previdenziali ed assicurativi applicati nell'azienda riguardo alla mansione richiesta così come riportati nella pagina 1 del presente contratto.

L'Utilizzatore si impegna a comunicare, non appena ne sia venuto a conoscenza, eventuali variazioni dei dati comunicati intervenute successivamente alla stipula del presente contratto.

5. Lavoro straordinario: Il ricorso al lavoro straordinario può essere effettuato nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal CCNL dell'Utilizzatore.

6. Retribuzione del dipendente: Lavorint S.p.A. si obbliga a corrispondere direttamente al lavoratore quanto dovuto a titolo di trattamento economico, nonché a versare i relativi contributi previdenziali.

Al fine di consentire il corretto e tempestivo conteggio delle spettanze del dipendente in missione, l'Utilizzatore comunica a mezzo fax ovvero posta elettronica il foglio presenza del mese, nonché le eventuali altre voci da inserire a prospetto paga (a titolo esemplificativo: rimborsi spese, rimborsi chilometrici etc.) entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza. A tal fine l'Utilizzatore potrà utilizzare il modello D-PRES o altro documento equipollente, purché debitamente sottoscritto e timbrato.

In caso di ritardo o mancato invio, l'Utilizzatore autorizza sin d'ora il Somministratore a procedere al conteggio - e conseguente fatturazione - sulla base delle presenze eventualmente comunicate dal dipendente in missione ovvero sulla base del normale orario di lavoro contrattualmente previsto.

In caso di anticipi diretti al lavoratore di tutta o parte della retribuzione mensile, l'Utilizzatore dovrà far pervenire, entro lo stesso termine, idonea quietanza sottoscritta dal lavoratore, al fine di consentire al Somministratore le relative trattenute nel prospetto mensile.

L'Utilizzatore garantisce la veridicità, correttezza e completezza delle informazioni fornite, espressamente manlevando il Somministratore da ogni e qualunque responsabilità derivante, collegata o anche solo occasionata dalla inesattezza di tali informazioni (a titolo meramente esemplificativo conseguenti a richieste di differenze retributive da parte del lavoratore e/o a rideterminazione dell'imponibile previdenziale). Fermo restando la risarcibilità del maggior danno, l'accertamento dell'inesattezza della comunicazione da parte dell'Utilizzatore circa gli elementi retributivi, così come delle informazioni di cui al presente articolo, con valori inferiori a quelli spettanti al lavoratore, comporterà l'adeguamento automatico della tariffa di fatturazione e l'applicazione di una penale di € 50 per ogni mensilità da rettificare, a copertura dei relativi costi amministrativi.

Ai sensi dell'art. 35 comma 2 L'Utilizzatore si è obbligato in solido con il Somministratore per il pagamento al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contenuti previdenziali, salvo il diritto di rivalsa.

Fermo restando la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 19, che segue, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di più di una fattura, l'Utilizzatore corrisponderà direttamente al lavoratore gli emolumenti dei mesi successivi - dietro semplice richiesta scritta del Somministratore con la quale questo comunicherà all'Utilizzatore l'importo netto dell'emolumento di ciascun mese. A fronte della prova dell'avvenuto pagamento, Lavorint effettuerà una corrispondente riduzione degli importi fatturati.

7. Cassa Integrazione in Deroga: L'Utilizzatore che intenda aprire una procedura di Cassa Integrazione Guadagni (Ordinaria, Straordinaria od in Deroga) deve darne immediata comunicazione al Somministratore, in modo da consentire il rispetto di quanto disposto dall'articolo 30, comma 18 del CCNL di categoria. A ristoro dei costi amministrativi sostenuti, l'Utilizzatore corrisponderà al Somministratore la somma di € 250. Qualora il periodo di cassa interessi un numero di lavoratori superiore a cinque, l'Utilizzatore corrisponderà l'ulteriore somma di € 50 per ciascun lavoratore oltre il quinto. In caso di ritardata o mancata comunicazione ed in tutti gli altri casi di impossibilità di accesso del lavoratore al trattamento integrativo, l'Utilizzatore è obbligato - indipendentemente dall'effettivo utilizzo del lavoratore, a riconoscere il corrispettivo pattuito e calcolato - ove occorra - sulla base dell'orario di lavoro contrattualmente previsto.

8. Proroga del contratto: Il contratto è prorogabile, per atto scritto, per il numero di volte e per il periodo previsti dalla normativa applicabile.

9. Esercizio del potere disciplinare: Il potere disciplinare sul lavoratore è esercitato dal Somministratore ai sensi dell'art. 35, comma 6 del D.lgs. n. 81/2015 in base agli elementi forniti tempestivamente dall'Utilizzatore, nel rispetto dell'art. 7 Legge 300/1970.

10. Informazioni sulla sicurezza e rischi per il lavoratore: Fermo ogni altro obbligo su di esso gravante, l'Utilizzatore si impegna, ai sensi dell'art. 35, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. n. 81/2015, a fornire e informare il lavoratore sui rischi in generale nonché a formarlo ed addestrarlo all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie. Tale formazione deve avvenire all'inizio dell'utilizzazione e comunque prima dell'inizio effettivo della attività lavorativa. Lavorint comunica al lavoratore, sulla base delle informazioni fornite dall'Utilizzatore, il nome del RSPP dell'Utilizzatore. Ove sia previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria, al termine della missione l'Utilizzatore cura che il medico competente consegni copia della cartella sanitaria al dipendente.

Le informazioni di cui all'art. 33, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 81/2015 sono dichiarate dall'Utilizzatore sul Modello C-010, allegato al presente contratto per costituire parte integrante. Copia della dichiarazione, ai sensi di legge, sarà consegnata al lavoratore interessato. Nel caso in cui lo svolgimento dell'attività lavorativa richieda l'utilizzo da parte del prestatore di lavoro di dispositivi di protezione individuale, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, gli stessi saranno forniti dall'Utilizzatore con costi relativi a carico del medesimo.

11. Valutazione dei rischi: L'Utilizzatore dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 ed art. 28 d.lgs 81/08 e successive modificazioni e disposizioni ed è si dichiara disponibile ad esibire a Lavorint S.p.A. il documento in questione.

12. Infortuni e malattie: L'Utilizzatore si impegna a comunicare in giornata gli eventi infortunistici occorsi ai lavoratori in missione mediante il modulo denominato "Richiesta dati infortunio" compilato in ogni sua parte, da inviarsi via fax all'ufficio Lavorint S.p.A. L'Utilizzatore espressamente manleva il Somministratore da ogni e qualunque responsabilità derivante, collegata o anche solo occasionata dal mancato o ritardato invio del modulo, nonché di inesattezza dei dati forniti.

Le parti sono impegnate a comunicare con la dovuta immediatezza all'altra parte ogni informazione relativa ad assenze per malattia (eventuali continuazioni, riprese dell'attività, etc.) del lavoratore.

13. Contratto per sostituzione: Il Contratto con il dipendente ha termine effettivo al rientro in servizio della persona sostituita o alla sua eventuale cessazione, sia nel caso tali eventi si verifichino antecedentemente la data di termine del contratto, che a posteriori.

14. Obbligo al rimborso dei costi sostenuti: Ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.lgs. n. 81/2015 l'Utilizzatore si obbliga a rimborsare a Lavorint S.p.A., con le modalità e termini stabiliti, tutti gli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi effettivamente sostenuti in favore del lavoratore, unitamente alle competenze per il servizio prestato e concordato tra le parti. In caso di variazioni del costo del lavoro determinate da rinnovi contrattuali o novelle legislative e/o regolamentari intervenute successivamente alla sottoscrizione del contratto, le tariffe sono automaticamente adeguate - fermo il margine percentuale d'agenzia - al nuovo costo del lavoro.

Relativamente all'incremento ratei della retribuzione differita (mensilità aggiuntive, TFR, ferie ecc.) si stabilisce che, in caso di aumenti retributivi, la componente rivalutata è addebitata nella fattura del mese in cui avviene la maturazione.

Nel caso di astensione dal lavoro della lavoratrice madre, l'Utilizzatore si obbliga inoltre a rimborsare al Somministratore le somme da questo erogate a titolo di integrazione della relativa indennità.

L'Utilizzatore si obbliga altresì a rimborsare al Somministratore tutti i costi amministrativi da questo sostenuti per la corretta formalizzazione del rapporto con il lavoratore, in quanto derivanti da adempimenti posti a carico del datore di lavoro da norme di legge o di contrattazione collettiva (a titolo esemplificativo: acquisizione di certificati e attestazioni richiesti per la mansione, ovvero di altra documentazione in bollo, etc.).

Nel caso di successiva revoca o non riconoscimento di agevolazioni contrattuali o contributive applicate nel contratto di assunzione, ovvero di proroga o rinnovo del contratto oltre il periodo massimo di riconoscimento di tali agevolazioni, l'Utilizzatore si impegna a rimborsare al Somministratore il maggior costo del dipendente - fermo il margine percentuale d'agenzia.

15. Fatturazione e quotazione del servizio: Avviene con fatture mensili emesse sulla base delle ore lavorate comunicate dall'Utilizzatore ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, che precede ovvero calcolate secondo il criterio di cui al comma 3 del medesimo articolo. La componente riguardante il servizio prestato è soggetta ad aggiornamento annuale in misura pari al tasso di svalutazione ISTAT.

L'Utilizzatore riconosce il rimborso sulla base dei costi di attivazione del contratto di fornitura nella misura di euro , in unica soluzione, con la prima fattura del contratto. Contratti di durata a consuntivo inferiore a 80 ore: oltre il rimborso una tantum, sono addebitati costi gestionali dipendente nella misura di euro per ogni lavoratore somministrato. Spese elaborazione cedolino € cad.

16. Pagamenti e cedibilità del credito: Il pagamento del servizio avviene con fatture mensili con saldo a 30 giorni data fattura. In caso di ritardi, anche ai sensi del Dig 231/2002, l'Utilizzatore riconosce il tasso di interesse di mora su base annua, per mese o frazione, oltre al rimborso di costi e spese di incasso (convenzionalmente stabiliti in euro 10,50 per ritorno RIBA e euro 2,75 per costi amministrativi), imputati mensilmente sulle fatture di successiva emissione. Ai sensi degli art. 1193 e 1194 c.c., il debitore rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al primo comma art. 1193; è quindi stabilito che il ritardato pagamento è imputato prima a interessi, spese e alla prestazione del servizio, quindi al rimborso del costo del dipendente effettivamente sostenuto.

L'Utilizzatore riconosce la cedibilità del credito ai sensi dell'articolo 1260 c.c. .

17. Inopponibilità delle eccezioni al fine di ritardare i pagamenti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 del codice civile, l'Utilizzatore non potrà opporre eccezioni, al fine di evitare o ritardare il pagamento dei corrispettivi come sopra indicati. Tale limitazione comprende sia le eccezioni in senso tecnico, sia le domande riconvenzionali; a titolo esemplificativo, quindi, è precluso all'Utilizzatore opporre le eccezioni di cui agli articoli 1460 e 1461 del codice civile, o chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità, al fine di evitare o ritardare il pagamento. La limitazione si estende inoltre, per espressa volontà delle parti, alle azioni giudiziali ed ai rimedi stragiudiziali per l'inadempimento o inesatto adempimento.

18. Contestazioni eventuali: Ogni rilievo e/o contestazione relativa alla fornitura dovrà essere formulata per iscritto, entro e non oltre il termine previsto per il pagamento della fattura, pena la decadenza.

19. Inadempimento dell'Utilizzatore - Clausola risolutiva espressa. In caso di ritardato pagamento che si protragga per oltre 20 (venti) giorni, oltre a pretendere la corresponsione degli interessi di mora come previsto dall'articolo 16, che precede, il Somministratore avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. Il Somministratore potrà inoltre risolvere il contratto con effetto immediato in caso di inadempimento - da parte dell'Utilizzatore - dei propri obblighi in materia di sicurezza del lavoratore in missione.

In tali casi, dalla data di ricevimento della comunicazione, il Somministratore interromperà la fornitura di prestazioni lavorative, e l'Utilizzatore sarà comunque obbligato a corrispondere, a titolo di penale, una somma corrispondente al fatturato non realizzato dal Somministratore in conseguenza della risoluzione del contratto.

20. Garanzie del Somministratore circa il pagamento del dipendente: Lavorint S.p.A. ha provveduto alla stipula di garanzia fidejussoria pari al 5% del fatturato dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. C) del D.lgs 276/2003, con decorrenza 10/07/2014 presso la Lig Insiuranze S.A.

21. Inadempimenti per cause di forza maggiore: Lavorint S.p.A. non sarà responsabile del ritardato o mancato adempimento totale o parziale degli impegni contrattuali quando essi siano conseguenti a causa di forza maggiore o a qualsiasi evento ad essa non imputabile ed al di fuori del suo ragionevole controllo.

22. Impegno alla riservatezza: Lavorint S.p.A. si impegna, ed in tal senso informa e istruisce i propri dipendenti, a tenere riservate tutte le notizie ed i dati ad essa comunicati o di cui venisse a conoscenza attinenti l'organizzazione, la struttura, l'attività, i programmi ed i risultati produttivi e commerciali dell'Utilizzatore.

22bis. Assunzione diretta del dipendente: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3bis. che precede, l'Utilizzatore è libero di assumere il dipendente al termine della missione, con il suo consenso. Nulla è dovuto a Lavorint per l'assunzione successiva ad un periodo di 300 ore lavorate. Nel caso il periodo sia inferiore, l'Utilizzatore riconosce a Lavorint , a titolo di rimborso per spese di ricerca e selezione sostenute, un corrispettivo pari al solo Mark Up delle ore lavorate mancanti a 300.

22ter. Recesso dell'Utilizzatore: Costituisce giusta causa di recesso dell'Utilizzatore esclusivamente la cessazione, anche anticipata della legislatura regionale, con il conseguente venire meno delle risorse per la copertura finanziaria della spesa relativa al contratto di somministrazione.

22quater. Incompatibilità: Ogni lavoratore assunto e inviato in missione in attuazione del presente contratto di somministrazione dovrà dichiarare formalmente di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 D. lgs. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni, applicabili sia in fase genetica che nel corso del svolgimento del rapporto, per effetto del disposto dell'art. 4, comma 7, L.R. n. 3/1994.

23. Foro competente: Qualsiasi controversia relativa al contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Allegati:

Mod. C-010 (da compilare, timbrare e firmare, in ogni caso);

Mod. C-Stab ovvero C-Stan (da timbrare sottoscrivere qualora sia pattuita la stabilizzazione del/i lavoratore/i)

L'Utilizzatore,
Per delega del legale rappresentante
(timbrare e firmare)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-2 cc le parti, previa lettura e discussione delle norme tutte contenute nel presente contratto, dichiarano espressamente di accettare senza riserve alcune, avendone pienamente compreso il contenuto, le clausole di cui agli articoli nn 1 - 2 - 2bis- 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22bis - 22ter - 22quater e 23

Luogo, data

Timbro a firma Utilizzatore

L'Agenzia per il lavoro
Lavorint S.p.A. con Socio unico

Lavorint S.p.A. con Socio unico



70124 BARI (BA) - Via Nicola De Gemmis, 50
Tel.: 080 5289082 - Fax: 080 5219643
www.lavorint.it - bari@lavorint.it

MODELLO DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL LAVORO PER IL PRESTATORE DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 33 comma 1 e art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015 e dell'art. 22, CCNL 27 febbraio 2014

Impresa Utilizzatrice: GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO - REGIONE PUGLIA -

codice contratto somministrazione: 16/3001/BAI

Qualifica: IMPIEGATO - Mansione: GIORNALISTA

L'informazione sui rischi per la sicurezza e la salute in generale viene erogata da:

☐ Agenzia di Somministrazione

☒ Impresa Utilizzatrice

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE ex ART. 21, D. lgs. 276/2003 (compilare in dettaglio)

Eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e misure di prevenzione

Rischi per la salute e sicurezza	SI	NO
Fumo o vapore		
Eccesso di polvere		
Caldo/Freddo eccessivo		
Movim. manuale dei carichi		
Lavori in altezza		
Rumore/Vibrazione		
Agenti chimici		
Agenti radioattivi		
Agenti biologici		
Agenti cancerogeni e mutageni		
Atmosfere esplosive		
Rischio amianto		

Rischio piombo	SI	NO
Inciampo e scivolamento		
Altro (specificare)		
Dispositivi di protezione individuali		
Casco		
Occhiali		
Guanti		
Protezione acustica		
Maschera		
Calzatura di sicurezza		
Altro (specificare)		

Misure di Prevenzione	SI	NO
Sorveglianza sanitaria		
Accertamento tossicodipendenza		
Altro (Specificare)		
Rischi specifici Lavoratrici madri (art. 28 D.lgs. 81/08; Art. 7 e art. 11 D.lgs. 151/2001)	SI	NO
Specificare		
Mansione non idonea per lavoratrici madri		

Eventuale sorveglianza medica speciale da espletarsi con visite mediche periodiche a carico dell'Impresa Utilizzatrice, con la seguente periodicità:

☐ Visita Medica Preventiva (ove prevista) a carico dell'Impresa Utilizzatrice

☐ Visita Medica Periodica (ove prevista) a carico dell'Impresa Utilizzatrice

☐ Semestrale

☐ Annuale

☐ Altro (specificare) _____

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è il sig.: _____

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il sig.: _____

il Medico Competente (ove operante) è il sig.: _____

Nota Bene: gli adempimenti relativi alle informazioni sui rischi specifici della mansione assegnata, alle condizioni ambientali del posto di lavoro, ai Dispositivi di Protezione Individuali e alle Misure di Primo Soccorso competono all'Utilizzatore.

Data 4/01/2016

Impresa Utilizzatore

(timbro e firma)

data

firma del dipendente per ricevuta



INFORMATIVA A CLIENTI e FORNITORI
ai sensi del decreto 196/2003

Ai sensi del decreto 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti riguardo il trattamento dei dati personali, la scrivente Società informa che per l'instaurazione dei rapporti commerciali con Voi in corso è in possesso di dati a Voi relativi acquisiti anche verbalmente direttamente presso di Voi.

Tali informazioni sono qualificate come dati personali del decreto 196/2003.

Con riferimento ai Vostri dati personali, quindi, Vi informiamo che:

>§ i dati identificativi della società contraente e delle persone fisiche che per essa agiscono nonché le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, ordinati, memorizzati e gestiti mediante ogni altra opportuna operazione di trattamento, per finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di somministrazione e/o previsti per legge nonché, per finalità interne alla scrivente società di tipo statistico, commerciale, di marketing, promozionali, di tutela del credito.

>§ il conferimento dei suddetti dati richiesti o forniti è necessario ai fini del rapporto commerciale in essere, del mantenimento del rapporto stesso e di quelli che direttamente o indirettamente ne derivano o ne potranno derivare.

>§ la comunicazione dei dati relativi alla società e, ove necessario, quelli delle persone fisiche che per essa agiscono, può essere effettuata a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti o a fornire consulenza in materia legale e contrattuale, nonché ad organi della Pubblica Amministrazione per adempimenti di legge.

>§ il trattamento dei dati è effettuato in forma cartacea e/o con mezzi informatici con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati.

>§ i dati sono conservati presso la nostra società nella sede legale e nella filiale che ha acquisito il contratto con la Vostra Società per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.

>§ gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del decreto 196/2003 ed in particolare hanno diritto di ottenere:

- la conferma dell'esistenza di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge compreso quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono raccolti;
- l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati.

>§ Titolare del trattamento dei dati è la nostra Società Lavorint S.p.A. con Unico Socio - c.so Buenos Aires, 45 - 20124 - Milano che ha nominato quale Responsabile del trattamento dei dati di clienti e fornitori il proprio Legale Rappresentante a cui ci si potrà rivolgere per tutti i casi previsti dalla Legge all'indirizzo email lavorintspa@pec.it

Milano, 04/01/2016

Lavorint S.p.A. con Unico Socio
Il Presidente del C.d.A.

Sottoscrivendo la presente, la Società esprime il proprio consenso affinché i dati che la riguardano siano trattati da Lavorint S.p.A. con Socio unico per le finalità sopra indicate.

(timbro e firma)

data GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO - REGIONE PUGLIA -